

REGOLAMENTO IN MATERIA DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE
DELL'UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

(emanato con D.R. n. 269/2014 del 15.04.2014 – pubblicato nel B.U. n. 212 del 15.04.2014)

Indice sommario

Titolo I (DISPOSIZIONI GENERALI)

Art. 1 (Finalità)

Art. 2 (Definizioni)

Art. 3 (Indirizzi dell'Ateneo in materia di proprietà industriale e intellettuale)

Art. 4 (Competenze)

Art. 5 (Ambito di applicazione del Regolamento)

Titolo II (TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE)

Art. 6 (Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali)

Titolo III (GESTIONE DEL DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE)

Art. 7 (Riservatezza)

Art. 8 (Comunicazione)

Art. 9 (Trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo)

Art. 10 (Valorizzazione dei Beni Immateriali oggetto di trasferimento all'Ateneo)

Art. 11 (Programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura)

Art. 12 (Ripartizione dei proventi)

Art. 13 (Knowledge Transfer Office (KTO))

Titolo IV (DISPOSIZIONI FINALI)

Art. 14 (Entrata in vigore e abrogazioni)

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

1. L'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna,

- considerato che l'art. 1.4 del vigente Statuto di Ateneo indica tra i principi costitutivi cui deve essere informata l'attività dell'Ateneo stesso quello di garantire l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della società,

- considerato che, ai sensi dell'art. 3.3, lett. a), del vigente Statuto di Ateneo, quest'ultimo si adopera al fine di stipulare accordi di programma, contratti o intese specifiche, anche per lo

svolgimento di attività economiche, con soggetti pubblici e privati, italiani e di altri Paesi che possano contribuire al conseguimento delle proprie finalità istituzionali,

- tenuto conto che gli accordi di programma, i contratti e le intese di cui al punto precedente possono avere ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca e, pertanto, condurre alla realizzazione o al conseguimento di risultati protetti dall'ordinamento giuridico mediante l'attribuzione di un diritto di proprietà industriale o intellettuale,

- ritenuto che la corretta gestione della proprietà industriale e intellettuale sulle conoscenze e, più in generale, sui risultati dell'attività di ricerca svolta, deve considerarsi uno strumento fondamentale non solo al fine di promuovere tale attività di ricerca, ma anche al fine di valorizzarla adeguatamente,

- considerato che l'art. 35.7 del vigente Statuto di Ateneo rinvia ad apposito regolamento la disciplina delle privative industriali,

adotta il presente Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale.

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento, ove recanti lettera iniziale maiuscola, si intendono per:

a) "Ateneo": l'Alma Mater Studiorum – Università di Bologna;

b) "Attività di Ricerca": qualunque attività che possa dar luogo alla realizzazione o al conseguimento, da parte del Ricercatore, di uno o più Beni Immateriali e che sia (i) finanziata in tutto o in parte dall'Ateneo, o (ii) posta in essere nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui siano parte l'Ateneo o una delle sue Strutture, o (iii) condotta in modo autonomo dal Ricercatore ma posta in essere utilizzando strutture o risorse, economiche o strumentali, dell'Ateneo stesso;

c) "Beni Immateriali": i programmi per elaboratore, le banche di dati, le opere del disegno industriale e i progetti di lavori di ingegneria, i disegni e modelli, le invenzioni, i modelli di utilità, le informazioni segrete, le topografie di prodotti a semiconduttori e le varietà vegetali come individuati dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale;

d) "Clausole Standard": clausole contrattuali standard per la tutela della proprietà intellettuale e industriale da applicare nei contratti di consulenza e ricerca commissionata da terzi, enti pubblici o privati deliberate dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 24 luglio 2012 e ss.mm.ii.;

e) "Diritti di Proprietà Intellettuale": i diritti sui Beni Immateriali come riconosciuti o attribuiti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di proprietà intellettuale e industriale in forza della mera creazione di un Bene Immateriale, ovvero a seguito di una procedura di registrazione o brevettazione;

f) “Responsabile Scientifico”: il soggetto, comunque denominato, che assume la responsabilità delle attività di ricerca finanziate nell’ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l’Ateneo o una sua Struttura per conto di questi ultimi;

g) “Ricercatori”: i docenti di I e II fascia, i ricercatori a tempo determinato e indeterminato, il personale tecnico-amministrativo a tempo determinato e indeterminato, i collaboratori ed esperti linguistici, i professori a contratto, gli assegnisti di ricerca, i dottorandi di ricerca, i borsisti di ricerca, gli stagisti, i collaboratori a tempo parziale di cui all’art. 11, d.lgs. 29 marzo 2012, n. 68, e ss.mm.ii., i collaboratori comunque denominati, gli studenti di ogni grado;

h) “Strutture”: i Dipartimenti, le Scuole e le altre strutture dell’Ateneo come indicate dal vigente Statuto.

Art. 3 – Indirizzi dell’Ateneo in materia di proprietà industriale e intellettuale

1. Anche in adesione ai principi espressi nella Carta europea dei ricercatori, l’Ateneo determina e attua i propri indirizzi in materia di proprietà industriale e intellettuale mediante l’adozione di regolamenti, delibere, linee guida, modelli contrattuali e ogni altro atto idoneo allo scopo, cui i Ricercatori sono tenuti a conformarsi.

Art. 4 – Competenze

1. Quando i Diritti di Proprietà Intellettuale spettano all’Ateneo, la relativa attività di gestione, ivi compresa l’attività di tutela e di valorizzazione, è svolta direttamente dall’amministrazione generale dell’Ateneo.

Art. 5 – Ambito di applicazione del Regolamento

1. Il presente Regolamento si applica ai Ricercatori dell’Ateneo che abbiano realizzato, o comunque conseguito, Beni Immateriali, come definiti dall’articolo 2, co. 1, lett. c) del presente Regolamento, nell’ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca.

Titolo II

TITOLARITÀ DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 6 - Titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali

1. I Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti da un Ricercatore nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano all'Ateneo o al Ricercatore che ne sia autore, secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge o dal contratto che disciplina il rapporto tra il Ricercatore stesso e l'Ateneo.

2. In particolare, i Diritti di Proprietà Intellettuale sui Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti da un Ricercatore nell'ambito dello svolgimento dell'Attività di Ricerca spettano all'Ateneo quando l'Attività di Ricerca:

a) sia finanziata, in tutto o in parte, da soggetti privati, o

b) sia realizzata nell'ambito di specifici progetti o programmi di ricerca finanziati, in tutto o in parte, da soggetti pubblici diversi dall'Ateneo.

Titolo III

GESTIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE

Art. 7 – Riservatezza

1. Compatibilmente con l'interesse dei Ricercatori alla pubblicazione dei risultati dell'Attività di Ricerca, i Ricercatori stessi sono tenuti a mantenere la riservatezza su quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca svolta nella misura in cui ciò sia necessario a preservare i diritti e gli interessi dell'Ateneo, ivi inclusi i casi in cui l'Ateneo debba adempiere ad obblighi assunti nei confronti di terzi.

2. Nei limiti in cui ciò sia necessario a tutelare i diritti dell'Ateneo, il Ricercatore:

a) non divulgherà quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca e non lo renderà in alcun modo accessibile a Soggetti Terzi;

b) impiegherà ogni mezzo idoneo, e porrà in essere ogni e qualsiasi atto o attività ragionevolmente necessari, al fine di garantire che quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca non sia liberamente accessibile a Soggetti Terzi;

3. L'obbligo di riservatezza non trova applicazione rispetto a:

- a) i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze la cui pubblicazione o diffusione tra il pubblico non leda i diritti e gli interessi dell'Ateneo;
 - b) i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze che siano o divengano liberamente accessibili ad opera di Soggetti Terzi;
 - c) i dati, le notizie, le informazioni e le conoscenze espressamente destinati alla pubblicazione;
 - d) le informazioni che il Ricercatore sia tenuto a comunicare o a rendere accessibili in adempimento di obblighi previsti da fonti normative o regolamentari nonché di un ordine impartito dalla pubblica Autorità.
4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per Soggetti Terzi devono intendersi tutti i soggetti che non abbiano ragione o necessità di conoscere quanto direttamente o indirettamente relativo all'Attività di Ricerca.

Art. 8 – Comunicazione

1. Il Ricercatore che, nell'ambito dell'Attività di Ricerca, realizzi o consegua un Bene Immateriale come definito dall'articolo 2, co. 1, lett. c) del presente Regolamento, che sia potenzialmente atto ad essere brevettato, registrato o altrimenti protetto, ne darà comunicazione al Knowledge Transfer Office dell'Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico dell'Ateneo, nonché, qualora il Bene Immateriale sia realizzato o conseguito nell'ambito di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura, al Responsabile Scientifico.
2. A seguito della comunicazione di cui al comma precedente, il Knowledge Transfer Office dell'Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico dell'Ateneo, a seguito di una preliminare verifica tecnica in ordine alla possibilità di approntare misure di tutela della proprietà intellettuale:
- a) laddove i Diritti di Proprietà Intellettuale spettino all'Ateneo, potrà valutarne la valorizzazione nell'interesse dell'Ateneo e del Ricercatore stesso, secondo quanto previsto all'Art. 12;
 - b) laddove i Diritti di Proprietà Intellettuale spettino al Ricercatore, potrà esercitare i diritti patrimoniali previsti dall'art. 65, co. 2, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii.

Art. 9 – Trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo

1. Fermo restando quanto disposto all'articolo 6 del presente Regolamento, al fine di favorire un'adeguata valorizzazione dei Beni Immateriali realizzati o conseguiti nell'ambito dell'Attività di Ricerca, l'Ateneo incentiva il trasferimento a proprio favore dei Diritti di Proprietà Intellettuale che siano attribuiti a titolo originario in capo ai Ricercatori.

2. Il trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo avviene sempre su base volontaria. A questo fine il Ricercatore propone all'Ateneo il trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale mediante invio di un apposito modulo al Knowledge Transfer Office dell'Area Ricerca e Trasferimento Tecnologico. L'Ateneo ha in ogni caso la facoltà, ma non l'obbligo, di accettare la proposta di trasferimento che provenga da un Ricercatore.

3. Qualora l'Ateneo decida di accettare la proposta, sottopone al Ricercatore un idoneo contratto di trasferimento dei Diritti di Proprietà Intellettuale. La ripartizione degli eventuali proventi derivanti dalla valorizzazione dei Beni Immateriali avviene secondo i principi dettati all'articolo 12 del presente Regolamento.

Art. 10 – Valorizzazione dei Beni Immateriali oggetto di trasferimento all'Ateneo

1. Ove i Diritti di Proprietà Intellettuale su un Bene Immateriale siano stati trasferiti da un Ricercatore all'Ateneo ai sensi dell'articolo 9 del presente Regolamento, l'Ateneo assume, in collaborazione con il Ricercatore, le iniziative valutate più idonee per procedere alla sua valorizzazione.

2. Nel caso in cui l'Ateneo non proceda per un periodo di cinque anni dal trasferimento ad assumere iniziative idonee alla valorizzazione del Bene Immateriale oggetto di trasferimento, salvo che tale inerzia non sia giustificata da un motivo legittimo, il Ricercatore può risolvere il contratto di trasferimento riacquisendo la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale trasferiti per il tramite dello stesso.

3. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, il Ricercatore che intenda valersi della facoltà di risolvere il contratto di trasferimento è tenuto in ogni caso a rimborsare all'Ateneo eventuali spese documentate sostenute per la protezione del Bene Immateriale oggetto di trasferimento nonché a corrispondere all'Ateneo il canone di cui all'art. 65, co. 2, d.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 e ss.mm.ii.

Art. 11 – Programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura

1. In caso di programmi o progetti di ricerca di cui sia parte l'Ateneo o una sua Struttura e che siano finanziati, in tutto o in parte, da soggetti privati o da soggetti pubblici diversi dall'Ateneo, il Responsabile Scientifico ha cura di assicurare che i Ricercatori coinvolti nell'Attività di Ricerca abbiano previamente trasferito i Diritti di Proprietà Intellettuale a favore dell'Ateneo o della Struttura.

Art. 12 – Ripartizione dei proventi

1. Quando l'Ateneo proceda alla valorizzazione dei Beni Immateriali, corrisponde:

(a) il 50% per cento dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione al Ricercatore;

(b) il 20% dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione alla Struttura cui il Ricercatore afferisca al momento del deposito della domanda di brevettazione o di registrazione ovvero, in mancanza, al momento della comunicazione di cui all'articolo 8 del presente Regolamento. La percentuale è aumentata al 25% qualora il Bene Immateriale sia conseguito nell'esecuzione di un contratto di ricerca commissionata i cui principi siano conformi alle Clausole Standard.

Le suddette percentuali si intendono al netto delle spese sostenute dall'Ateneo per la protezione e valorizzazione del Bene Immateriale. Gli oneri a carico ente sui corrispettivi spettanti al Ricercatore graveranno proporzionalmente sulla quota di proventi spettanti all'Ateneo e alla Struttura.

2. Qualora i Diritti di Proprietà Intellettuale su un Bene Immateriale spettino a più Ricercatori, la percentuale di cui al comma precedente viene suddivisa tra gli stessi secondo le quote stabilite nel contratto di trasferimento di cui all'articolo 9, comma 3, del presente Regolamento ovvero, in difetto, in parti uguali.

3. Quando un Ricercatore proceda autonomamente, anche tramite l'intervento di soggetti terzi, alla valorizzazione di un Bene Immateriale dei cui Diritti di Proprietà Intellettuale sia titolare, il Ricercatore medesimo, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 65, co. 1 e 2, del d.lgs. n. 30/2005, è tenuto a corrispondere all'Ateneo il 50% per cento dei proventi derivanti dall'attività di valorizzazione.

4. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nel caso in cui il Bene Immateriale sia costituito da un programma per elaboratore, una banca di dati, un'opera del disegno industriale o un progetto di lavori di ingegneria, salvo diverso accordo tra il Ricercatore e l'Ateneo.

Art. 13 Knowledge Transfer Office (KTO)

1. Al fine di garantire le più opportune forme di tutela e valorizzazione dei Beni Immateriali realizzati o comunque conseguiti dai Ricercatori nell'ambito dell'Attività di Ricerca, l'Ateneo mette a disposizione dei Ricercatori i servizi del Knowledge Transfer Office (KTO).

2. Possono usufruire dei servizi del Knowledge Transfer Office (KTO) :

a) i Ricercatori che abbiano realizzato, o comunque conseguito, nell'ambito dello svolgimento di Attività di Ricerca, Beni Immateriali i cui Diritti di Proprietà Intellettuale spettino all'Ateneo secondo quanto previsto dall'articolo 6 del presente Regolamento;

b) i Ricercatori che abbiano trasferito i Diritti di Proprietà Intellettuale all'Ateneo secondo quanto previsto dall'articolo 9 del presente Regolamento.

Titolo IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 14 Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale di Ateneo.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento di attuazione dell'art. 56 dello Statuto di Ateneo approvato con Decreto Rettorale n. 81 del 29 febbraio 1996 pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 18 del 15 marzo 1996.
